

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
dott. Ivan Faustinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Fabio Gregorini

*[Signature]*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

n. \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18.08.2009, n. 69;
- è stata compresa nell'elenco n. 25, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000).

Dalla residenza comunale, li 24/07/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Faustinelli Silvio



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ✗ è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/07/2025 al 08/08/2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- ✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 24/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



**COMUNE di PONTE DI LEGNO**  
*Provincia di Brescia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 62 DEL 20/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A CAGLIARI IN MERITO AL RICORSO AL TAR DI BRESCIA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

|                     |                          | Pres. | Ass. |
|---------------------|--------------------------|-------|------|
| FAUSTINELLI IVAN    | Sindaco                  | X     |      |
| PEDRETTI AURELIO    | Assessore – Vice Sindaco | X     |      |
| MORESCHI FERDINANDO | Assessore                | X     |      |
|                     |                          | 3     | 0    |

ASSISTE l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott. Faustinelli Ivan, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A CAGLIARI IN MERITO AL RICORSO AL TAR DI BRESCIA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con ordinanza cautelare n. 346/2023 (RG 585/2023), il TAR Brescia sospese, su istanza della Società Cooperativa Sociale ALI, l'efficacia del provvedimento del 21 giugno 2023, n. 057, con cui il Comune di Ponte di Legno aveva aggiudicato alla Stella Alpina Soc. Coop. l'appalto relativo alla manutenzione del verde pubblico, CIG 9828435922;
- con sentenza n. 771/2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023 e passata in giudicato, il TAR ha annullato l'aggiudicazione disposta dal Comune a favore della Cooperativa sociale Stella Alpina, rilevando l'illegittimità del soccorso istruttorio concesso dal Comune;
- con la medesima sentenza di cui al punto precedente veniva condannata l'Amministrazione al pagamento delle spese legali pari a € 3.000,00 oltre i predetti accessori e la restituzione del contributo unificato pagato dalla ricorrente nella somma di € 2.000,00;
- il Comune aveva l'obbligo di riesaminare la procedura di gara, valutando l'aggiudicazione alla ricorrente, ovvero disporre una revoca motivata ai sensi dell'art. 95 co. 22 D.Lgs 50/2016 e di provvedere al pagamento delle spese;
- con determinazione Responsabile del Servizio Tecnologico n. 51 del 29/04/2024, veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto all'unica concorrente rimasta in gara, dando conto dei presupposti di ritenuta non convenienza o inidoneità in relazione al contratto in essere;
- con la medesima determinazione 51/2024 veniva indetta una nuova gara d'appalto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio manutenzione verde pubblico
- in data 17/04/2025 la Cooperativa Ali presentava ricorso al TAR di Brescia, contestando la mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 771/2023;
- con deliberazione di questa Giunta n. 41 del 19/05/2025, veniva conferito incarico legale allo studio dell'Avv. Dario Marchesi, resistendo al ricorso presentato al Tar di Brescia;
- il ricorso per ottemperanza è stato discusso all'udienza dell'11 giugno 2025 e si è in attesa del deposito della decisione da parte del TAR;
- la possibile ulteriore prosecuzione del contenzioso oltre la decisione del ricorso per ottemperanza, coinvolgendo gli atti della nuova procedura di gara indetta nel 2024, è ritenuto sconveniente dalle parti sia per l'aspetto dei costi di difesa e sia per i margini di incertezza del suo esito finale;
- è pertanto interesse delle parti addivenire ad un accordo che consenta di giungere ad una definizione complessiva di tutte le controversie attuali mediante la sottoscrizione di un atto di transazione;

**Visto** lo schema di atto transattivo nel quale si precisa che il Comune si impegna a corrispondere alla Ali Integrazione società cooperativa sociale l'importo di € 14.000,00 e di contro la stessa Cooperativa Ali rinuncia ad ogni contenzioso nei confronti del Comune il qualche modo legato alla mancata aggiudicazione alla Cooperativa dell'appalto indetto nel 2023 per la manutenzione del verde pubblico;

**Ritenuta** la proposta di transazione di reciproco interesse e ritenuto altresì che l'accordo possa prevenire l'insorgere di ulteriori liti tra le parti e considerevoli spese di giudizio;

**Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

**Dato atto che** la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto elimina ogni eventuale contenzioso tra il Comune e la cooperativa Sociale ALI;

**DATO ATTO** infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

**RITENUTO** quindi di procedere all'approvazione della proposta di accordo bonario a valore transattivo, dando mandato al rappresentante legale dell'Ente di procedere alla sottoscrizione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Territorio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. n° 267/2000;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. le premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **approvare** la proposta di accordo transattivo qui allegata, formulata a seguito dei contatti intercorsi tra le parti e che prevede un versamento forfettario da parte del Comune della somma di € 14.000,00, importo convenuto a titolo puramente transattivo della vertenza;
3. di **autorizzare** il Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo alla sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio, assegnatario della risorsa economica, ad emettere tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
5. di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Tecnologico e Manutentivo per l'adozione dei dovuti adempimenti di competenza;
6. con successiva ed unanime votazione, **dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000.

Allegato Schema accordo transattivo

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Responsabile del Servizio Amministrativo, appone il Visto di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Fabio Gregorini

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della suesata deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Renato Armanaschi